

Consulenza Legale Appalti

# Ritardati pagamenti e settore dei lavori pubblici

## Circolare ministeriale chiarisce la questione dell'applicabilità della disciplina al comparto

**Claudio Guccione**
**Avvocato**
**Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione & Associati  
Giulio Palazzesi**
**Avvocato, P&I - Studio Legale Guccione & Associati**

Come è noto, con l'avvenuta adozione del D.lgs. n. 192/2012, recante "modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", che recepisce la direttiva UE 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al D.lgs. n. 231/2002. In un primo momento, è stato, tuttavia, posto in evidenza come da una lettura di tale novella legislativa non fosse chiaro se tale decreto potesse ritenersi applicabile anche al settore dei lavori pubblici in quanto (i) nel testo del decreto medesimo non è rinvenibile alcun riferimento espresso a tale settore e (ii) il D.lgs. 192/2012 non ha disposto l'abrogazione, né la modifica delle norme dettate in materia di interessi da ritardato pagamento da parte del Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di esecuzione. Sul

punto, è di recente intervenuta la Circolare n. 0001293 del 23 gennaio 2013, con cui i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno chiarito che la disciplina introdotta dal decreto in esame trova applicazione con riferimento "ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.lgs. n. 192 del 2012". Con il presente contributo si intende, dunque: (i) fornire un sintetico quadro riepilogativo delle novità introdotte dal decreto in esame e (ii) soffermarsi sui chiarimenti forniti dai Ministeri con la circolare del 23 gennaio 2013 sopra richiamata.

### Le novità introdotte dal D.lgs. 192/2012

Come sopra anticipato, il D.lgs. 192/2012, che ha integralmente recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina dettata dal D.lgs. 231/2002; modifiche che troveranno applicazione con riferimento alle transazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 3, co. 1, D.lgs. 192/2012). In primo luogo, alla luce del nuovo art. 1 del D.lgs. 231/2002, le disposizioni contenute nel decreto troveranno applicazione a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a eccezione, unicamente (i) dei debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito e (ii) dei pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. In secondo luogo, il decreto ha fissato nuovi termini di pagamento, distinguendo le transazioni commerciali tra imprese dalle transazioni in cui sia parte una pubblica amministrazione.

Il nuovo art. 3 del D.lgs. 231/2002, infatti, dopo aver stabilito, in linea generale, che ai fini della decorrenza degli interessi moratori, si applica il termine di 30 giorni (i) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (a tale riguardo non assumono rilievo ai fini della decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento); (ii) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; (iii) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella di ricevimen-

to delle merci o della prestazione dei servizi e (iv) dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in data non successiva a tale data; stabilisce, adesso che:

a) con riferimento alle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono pattuire un termine superiore a 30 giorni. Le parti possono, inoltre, pattuire un termine superiore a 60 giorni purché tale termine non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7 del decreto medesimo e sia pattuito espressamente tra le parti; b) per le transazioni in cui sia parte una Pubblica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini superiori a 30 giorni (ma non superiori a 60 giorni) unicamente nell'ipotesi in cui tale previsione sia giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o, ancora, dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; tale clausola dovrà essere provata per iscritto. Il nuovo art. 3 in commento prevede, infine, che il termine sia automaticamente fissato in 60 giorni nelle ipotesi di: (i) imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.lgs. n. 333/2003 e (ii) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Per entrambe le ipotesi di cui ai precedenti punti sub a) e b) è, infine, prevista la possibilità di concordare termini di pagamento a rate e, in caso di mancato pagamento di una delle rate, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto dovranno essere calcolati unicamente sugli importi scaduti. Quanto, quindi, alla decorrenza degli interessi moratori, la nuova disciplina prevede, ora, che tali interessi "decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento". La novella legislativa ha, inoltre, disposto un aumento del tasso degli interessi moratori, adesso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento) maggiorato di otto punti percentuali (nella disciplina previgente la maggiorazione era di sette punti percentuali); è, tuttavia, fatta salva la possibilità per le parti, limitatamente alle transazioni commerciali tra imprese, di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto. Con specifico riferimento, infine, alla determinazione del richiamato tasso di riferimento, il nuovo art. 5 stabilisce che (i) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno e (ii) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritar-



L'avvocato Claudio Guccione è referente scientifico dell'Executive Master in Management delle Imprese di Costruzione della LUISS Business School (claudio.guccione@peilex.com)

## Opinione Legale

## OSSERVATORIO NORMATIVO

■ Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “*Modifiche al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*”. (12G0215), pubblicato in GU n. 267 del 15 novembre 2012;

■ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante “*Attuazione dell'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione di investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche*”, (12A12337), pubblicato in GU n. 273 del 22 novembre 2012;

■ Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante “*Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, (12G0240), pubblicato in GU n. 290 del 13 dicembre 2012;

■ Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 27 novembre 2012, n. 35, recante “*Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle*

*amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali-modalità applicative*”, (12A13024), pubblicato in GU n. 291 del 14 dicembre 2012;

■ Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 27 novembre 2012, n. 36, recante “*Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni-modalità applicative*”, (12A13025), pubblicato in GU n. 291 del 14 dicembre 2012;

■ Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, (12G0244), pubblicato in GU n. 294 del 18 dicembre 2012-Suppl. Ordinario n. 208;

■ Ministero dell'Interno-Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, Comunicato recante “*Linee Guida concernenti la comunicazione alla stazione appaltante degli accertamenti effettuati ai sensi 1-septies del DL 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726. Comunicato del dicembre 2012*”, (13A00533), pubblicato in GU n. 17 del 21 gennaio 2013.

do, è quello in vigore al 1° luglio di quell'anno. In ultimo, la disciplina di cui al Decreto legislativo 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, prevede che:

(i) in aggiunta al diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero delle somme non corrisposte, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (art. 4 D.lgs. 231/2002);

(ii) le clausole aventi ad oggetto il termine di pagamento, il saggio di interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero sono nulle se gravemente inique per il creditore; tale iniquità dovrà essere valutata dal giudice, che potrà dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola, avuto riguardo a: il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza; la natura della merce o del servizio; l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario per il risarcimento delle spese di recupero. Sarà altresì considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora, mentre la grave iniquità sarà presunta nell'ipotesi di clausola che escluda il risarcimento dei costi di recupero delle somme non corrisposte. È, infine, da considerare nulla, nel caso di transazioni commerciali in cui il debitore sia una PA, la clausola relativa alla predeterminazione o alla modifica della data di ricevimento della fattura (art. 7 D.lgs. 231/2002).

### Applicabilità della disciplina al settore dei lavori pubblici: la Circolare del 23 gennaio 2013

Chiarite le novità in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, si tratta ora di affrontare la problematica relativa all'applicabilità di tale disciplina al settore dei lavori pubblici, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso. Come sopra evidenziato, dopo un

primo periodo di incertezza, tale applicabilità è stata di recente affermata dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti con la citata Circolare prot. 0001293 del 23 gennaio 2013. Si riporta di seguito il ragionamento seguito dai richiamati dicasteri nella circolare in commento.

La direttiva 2011/7/UE definisce le transazioni commerciali come quelle “*transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo*” (art. 2, co.1., n. 1) senza, dunque, alcun riferimento ai lavori pubblici. Il Considerando n. 11 della direttiva medesima precisa, tuttavia, che “*la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile*”. Pertanto, considerato che gli atti giuridici dell'Unione Europea sono, solitamente, motivati nel preambolo, che assume, quindi, rilievo preminente ai fini dell'interpretazione degli atti medesimi, nonché delle disposizioni con cui gli Stati membri gli danno attuazione, appare di prima evidenza che il richiamato Considerando n. 11 persegua lo scopo di assoggettare ad una uniforme regolamentazione per i pagamenti anche i lavori pubblici. Tale necessità di uniformità emerge ulteriormente ove si consideri che la direttiva in esame, all'art. 2, co. 1, n. 2, definisce come pubblica amministrazione “*qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della Direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto*”, e, pertanto, troverà applicazione la disciplina dettata dalla direttiva medesima in tutti quei casi in cui una di tali amministrazioni si rivolga al mercato per acquisire, dietro corrispettivo, un'utilità necessaria alla propria organizzazione o attività a prescindere che si tratti di beni,

servizi o, ancora, lavori. Del resto, prosegue la direttiva, ove si prevedessero norme “*sostanzialmente diverse*” per le operazioni interne delle imprese, rispetto alle operazioni transfrontaliere si determinerebbe un'inevitabile distorsione della concorrenza; come efficacemente affermato nel Considerando n. 5 della direttiva, infatti, le imprese “*dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne*”.

La circolare, quindi, rilevato che:

(i) la giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere il risultato previsto da una direttiva comunitaria, nonché la necessità che ogni Autorità degli Stati medesimi, comprese, quindi, le autorità giurisdizionali, adottino tutte le misure idonee a garantire l'adempimento di tale obbligo, con la conseguenza che la norma interna deve essere interpretata “*alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa, al fine di raggiungere il risultato da questa previsto*” (Corte Giust. Ce, 13 novembre 1990, causa C-106/89);

(ii) l'art. 2, co. 1, lett. b, D.lgs. n. 231/2002 definisce le “*pubbliche amministrazioni*” come tutte le “*amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, definizione che, quindi, oltre ad individuare i soggetti tenuti al rispetto della disciplina in commento, contribuisce anche a definire la tipologia di contratti pubblici riconducibili a tale disciplina, in quanto i contratti relativi all'esecuzione di lavori pubblici rientrano nel campo di applicazione del citato d.lgs. 163/2006 e

(iii) la nuova proposta di direttiva sugli appalti pubblici definisce gli “*appalti pubblici di servizi*” come appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli relativi alla progettazione e all'esecuzione

dei lavori, e tale affermazione confermerebbe che i lavori, in via generale, sono comunque ricompresi nell'accezione dei servizi;

conclude sul punto affermando che "la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.lgs. n. 192 del 2012".

## Chiarimenti di carattere operativo relativi alla circolare

Una volta chiarito che anche il settore dei lavori pubblici deve intendersi ricompreso nel campo di applicazione della disciplina in materia di ritardati pagamenti, la circolare del 23 gennaio 2013 fornisce alcuni chiarimenti di carattere operativo volti a risolvere eventuali incertezze che potrebbero sorgere come conseguenza della coesistenza delle norme dettate dal decreto in commento e le norme relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo, nonché alla misura degli interessi da ritardato pagamento di cui al Codice dei Contratti pubblici e al relativo Regolamento di attuazione. Sul punto, i dicasteri, dopo aver precisato che tali ultime disposizioni dovranno essere interpretate e chiarite alla luce del D.lgs. 192/2012, le cui norme saranno da ritenere prevalenti sulle disposizioni di settore confliggenti, fermo tuttavia restando il disposto di cui all'art. 11, co. 2, del D.lgs. 231/2002 ai sensi del quale sono fatte salve "le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali che contengano una disciplina più favorevole per il creditore", si soffermano su (i) termini di pagamento delle prestazioni contrattuali e (ii) interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.

### I termini di pagamento

Quanto ai termini di pagamento delle prestazioni contrattuali, il DPR 207/2010, che prevede la corresponsione di pagamenti in acconto nel corso dell'esecuzione dei lavori, previa emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e la corresponsione della rata di saldo a seguito del collaudo, stabilisce che (i) per la rata di acconto, il responsabile del procedimento, entro 45 giorni dalla maturazione del SAL, emette il certificato di pagamento con cui è liquidato il credito che dovrà essere corrisposto all'esecutore nei successivi trenta giorni e (ii) per la rata di saldo, il termine di pagamento non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Appare evidente come tali previsioni non risultino compatibili con i termini fissati dall'art. 4 del D.lgs. 192/2012, che, al comma 4, prevede un termine per il pagamento pari a 30 giorni e, al comma 6, stabilisce che ove sia prevista una procedura volta ad accertare la conformità dei servizi al contratto, tale procedura non possa avere una durata superiore ai 30 giorni dalla data della prestazione (salva l'ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nei documenti di gara e sempre che non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7 del decreto).

Tutto ciò considerato, la circolare in commento chiarisce, quindi, che:

(i) il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, di cui all'art. 143, co. 1, secondo periodo,



del DPR 207/2010, relativo al pagamento delle rate di acconto risulta compatibile con il termine fissato dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e, quindi, tuttora applicabile;

(ii) il termine di 45 giorni dalla maturazione del SAL previsto dall'art. 143, co. 1, primo periodo, del DPR 207/2010, per l'emissione del certificato di pagamento non appare compatibile con il termine di 30 giorni per la verifica preordinata al pagamento di cui all'art. 4, comma 6, del D.lgs. 231/2002; tale termine deve, pertanto, ritenersi ridotto a 30 giorni, salvo il caso in cui un termine diverso non sia previsto nei documenti di gara e pattuito espressamente nel contratto, purché, comunque, non superiore a 45 giorni (in quanto, come ricordato, l'art. 11, co. 2, del D.lgs. 231/2002 fa "salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengano una disciplina più favorevole per il creditore");

(iii) il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal collaudo, di cui all'art. 141, co. 9, del Codice, e all'art. 143, co. 2 del Regolamento, non risulta compatibile con il disposto di cui all'art. 4, co. 2, del D.lgs. 231/2002 che fissa un termine di pagamento pari a 30 giorni dalla verifica della prestazione; tale termine dovrà, pertanto, ritenersi ridotto a 30 giorni, ferma restando la possibilità per le parti di pattuire espressamente nel contratto un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni, purché ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

(iv) il termine di sei mesi, elevabile fino a un anno, dettato dall'art. 141, co. 1, del D.lgs. 163/2006, per l'emissione del certificato di collaudo, e il termine di tre mesi fissato dall'art. 141, co. 3, del medesimo decreto, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, risultano tuttora applicabili ove siano espressamente concordati dalle parti e previsti nella documentazione di gara in conformità con quanto disposto dall'art. 4, co. 6, del D.lgs. 231/2002.

### Gli interessi in caso di ritardato pagamento

Quanto agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, viene, poi, precisato che le disposizioni del D.lgs. 231/2002, che prevedono la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tas-

so pari al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali, senza la necessità di preventiva costituzione in mora, devono far intendere non più applicabili le disposizioni di cui all'art. 144, comma 2 e 3, del DPR 207/2010, che prevedono, in caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo, la corresponsione di interessi nella misura del tasso legale per i primi sessanta giorni e, a decorrere dal giorno successivo, degli interessi moratori al saggio stabilito annualmente con il decreto interministeriale di cui al comma 4 del citato art. 144. Non più applicabile, per le stesse ragioni sopra esposte, risulta anche l'art. 142, commi 1 e 2, del DPR 207/2010. Deve, invece, ritenersi tuttora applicabile il disposto dell'art. 144, co. 1, del Regolamento, che, per il caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per i primi sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza di interessi moratori al saggio stabilito dal decreto interministeriale di cui al sopra richiamato art. 144, co. 4. Il D.lgs. 231/2002 non prevede, infatti, nessuna conseguenza nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la fase di verifica della prestazione, con la conseguenza che potrà trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 133, co. 1 del Codice e nell'art. 144, co. 1 del Regolamento. Il primo comma dell'art. 133 del D.lgs. 163/2006, rimane, dunque, applicabile con riferimento agli interessi relativi alla ritardata emissione del certificato di pagamento, mentre non potrà trovare applicazione, per le ragioni sopra esposte, nel caso di ritardo nel pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo.

La circolare conclude, quindi, precisando che continuerà a trovare applicazione il principio di cui all'art. 142, co. 4, DPR 207/2010, secondo il quale l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo senza che siano necessarie apposite domande o riserve, in quanto il D.lgs. 231/2002 prevede espressamente che gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno della preventiva costituzione in mora. ■■